Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 15 maggio 2016 fissata al 4,13 per cento la misura degli interessi di mora

A partire **dal 15 maggio** gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Con provvedimento del 27 aprile 2016, prot. n. 60535/2016, l'Agenzia delle entrate, infatti, ha rideterminato dal 4,88 per cento **al 4,13 per cento** il tasso da applicare su base annua.

Il meccanismo del ricalcolo degli interessi

La nuova misura degli interessi, come previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 602/73, è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che, come comunicato dalla Banca d'Italia, nel 2015 ha registrato una leggera flessione.

60 giorni per evitare che scattino gli interessi di mora –

In pratica, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicheranno gli interessi di mora al tasso determinato annualmente che, dal 15 maggio, in funzione del nuovo ricalcolo, registra una discesa dal 4,88% al 4,13%.

La platea dei contribuenti interessati

Il nuovo tasso è dovuto dai contribuenti che pagano in ritardo

le somme chieste con le cartelle di pagamento.